

REGOLAMENTO (CE) N. 1424/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base»)⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. ANTEFATTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1). Riguardo alla Repubblica di Corea il presente regolamento è scaduto il 24 agosto 2006 (GU C 199 del 24.8.2006, pag. 8).

nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Dato il numero considerevole di produttori esportatori di fogli di PET esistenti in India, durante l'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento («inchiesta iniziale») è stato scelto un campione di produttori esportatori, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per le società oggetto di esami individuali sono stati calcolati margini di dumping individuali compresi tra lo 0 % e il 65,3 % e, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato calcolato un margine di dumping del 57,7 % anche per le società cooperanti non inserite nel campione. In seguito sono stati istituiti dazi antidumping compresi tra lo 0 % e il 62,6 %, tenendo conto anche dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell'India, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio⁽³⁾.

(2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006⁽⁴⁾ («regolamento di modifica»), il Consiglio ha modificato il livello dei margini di dumping calcolati dal regolamento (CE) n. 1676/2001. I nuovi margini di dumping sono compresi tra il 3,2 % e il 29,3 % e i nuovi dazi antidumping tra lo 0 % e il 18 %, per tenere conto nuovamente dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell'India, modificati a norma del regolamento (CE) n. 367/2006⁽⁵⁾, adottato in seguito a un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2597/1999.

(3) Il regolamento (CE) n. 367/2006 fissa inoltre al 19,1 % il dazio compensativo applicabile alle società non elencate individualmente nell'articolo 1, paragrafo 2 e il margine di sovvenzione alle esportazioni per tali società è calcolato a un livello del 12 %.

⁽³⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2006.